

Cl.: 1.1.02

DECRETO n. 688

del 22/12/2021

OGGETTO: STIPULA DI COMODATO AD USO GRATUITO PER L'UTILIZZO DEI LOCALI DI PROPRIETA' DELL'A.S.S.T. DI MANTOVA SITI IN VIADANA (MN) IN LARGO DE GASPERI – VIA MAZZINI (EX OSPEDALE) - PERIODO 01.12.2021 - 30.11.2031

II DIRETTORE GENERALE – Dott. Salvatore Mannino

Acquisito il parere favorevole del
DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Alessandro Cominelli

Acquisito il parere favorevole del
DIRETTORE SANITARIO

Dott.ssa Silvana Cirincione

Acquisito il parere favorevole del
DIRETTORE SOCIOSANITARIO

Dott.ssa Carolina Maffezzoni

Responsabile del procedimento: ANDREA GALLIO

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che:

- Regione Lombardia con L.R. n. 23 dell'11 agosto 2015 – “Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I a al Titolo II della legge regionale del 30 dicembre 2009 n. 33” ha istituito due nuovi Enti che hanno sostituito le Aziende Sanitarie Locali (A.S.L.) e le Aziende Ospedaliere (A.O.);
- con decreto n.11963 del 31/12/2015 la Regione Lombardia ha trasferito alla A.S.S.T. di Mantova, in attuazione della L.R. n.23/2015, il personale, una parte dei beni immobili e mobili e le posizioni attive e passive già in capo alla ex A.S.L. di Mantova, ora A.T.S. della Val Padana;

Tenuto conto che tra i beni trasferiti in proprietà all'A.S.S.T. di Mantova rientra l'immobile sito in via Largo De Gasperi - Via Mazzini, Viadana (MN) (c.d. ex ospedale);

Dato atto che:

- una porzione dell'immobile in questione è utilizzata dall'A.T.S. della Val Padana per attività istituzionali;
- trattasi di una porzione di spazi di superficie pari a 1434,11 mq identificati nel contratto allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso;

Ritenuto di procedere alla formale approvazione del contratto di comodato d'uso gratuito per un periodo pari a 10 anni con decorrenza 01/12/2021, nella versione allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso;

Ricordato che l'ATS della Val Padana dovrà provvedere a rimborsare alla parte concedente i costi di gestione relativi alle utenze (energia elettrica, gas, acqua, raffrescamento/riscaldamento, tassa rifiuti), i costi relativi la manutenzione ordinaria, i costi relativi al servizio di pulizia e sanificazione dei locali in questione così come dettagliato nell'art. 3 “obbligazioni delle parti” del contratto di comodato;

Ricordato che la registrazione avverrà a cura del comodante e che le spese di registrazione saranno sostenute al 50% dalle parti;

Vista l'attestazione dell'UOC Servizio Economico Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

Vista l'attestazione dell'Ing. Andrea Gallio nella duplice veste di responsabile del procedimento amministrativo e di Dirigente dell'UOS Tecnico Patrimoniale in ordine alla regolarità tecnica ed alla legittimità del presente atto;

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, Sanitario e Sociosanitario;

D E C R E T A

- 1) di prendere atto della sottoscrizione, in data 15.12.2021, del contratto di comodato, di durata dal 1.12.2021 al 30.11.2031, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di dare atto che l'ATS dovrà provvedere a rimborsare alla parte concedente i costi di gestione relativi alle utenze (energia elettrica, gas, acqua, raffrescamento/riscaldamento, tassa rifiuti), i costi relativi la manutenzione ordinaria, i costi relativi al servizio di pulizia e sanificazione dei locali in questione così come dettagliato nell'art. 3 “obbligazioni delle parti” del contratto di comodato;
- 3) di dare atto che la registrazione avverrà a cura del comodante e che le spese di registrazione saranno sostenute al 50% dalle parti;
- 4) di disporre a cura dell'UOC Affari Generali, Legali e Istituzionali la pubblicazione all'Albo on-line ai sensi dell'art. 32 della L. n. 69/2009 e nel rispetto del Regolamento UE 679/2016.

Firmato digitalmente

Dott. Salvatore Mannino

CONTRATTO DI COMODATO D'USO GRATUITO PER L'UTILIZZO DI LOCALI DI PROPRIETA' DELL'A.S.S.T. DI MANTOVA SITI IN VIADANA (MN) IN LARGO DE GASPERI – VIA MAZZINI (EX OSPEDALE)

L' **Azienda Socio Sanitaria Territoriale (A.S.S.T.) di Mantova** con sede legale a Mantova in Strada Lago Paiolo, 10 (P.I. 02481840201), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, dott.ssa Mara Azzi, in qualità di Direttore Generale - di seguito denominata anche comodante,

e

l'**Agenzia di Tutela della Salute (A.T.S.) della Val Padana**, con sede legale a Mantova in via dei Toscani, 1 (P.I. 02481970206), in persona del legale rappresentante *pro tempore* - dott. Salvatore Mannino, in qualità di Direttore Generale - di seguito denominata anche comodatario,

di seguito indicate congiuntamente anche quali "le Parti",

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Art. 1- OGGETTO

L'A.S.S.T. di Mantova concede in comodato gratuito all'A.T.S. VAL PADANA, che accetta, l'immobile ubicato in Viadana in Largo De Gasperi- Via Mazzini (c.d. ex ospedale), identificato nel catasto fabbricati al Foglio 109 Mappale 115 Sub 305 e 303, Mappale 306 Sub 303, Mappale 114 Sub 302, limitatamente agli spazi (piano I) evidenziati nella planimetria allegata al presente atto e costituente parte integrante e sostanziale del medesimo.

Le Parti danno atto che gli spazi complessivamente occupati da A.T.S. sono pari a mq 1.434,11.

I locali concessi sono destinati ad attività istituzionali dell'A.T.S.

Art. 2- DURATA

Il comodato avrà durata di 10 anni con decorrenza dallo 01/12/2021.

Le Parti potranno recedere anticipatamente dal contratto con preavviso di 6 mesi da formalizzare a mezzo Pec.

Art. 3- OBBLIGAZIONI DELLE PARTI

Il comodatario si obbliga a custodire e a conservare il bene oggetto del presente contratto con la diligenza e la cura del buon padre di famiglia, secondo quanto disposto dal Codice Civile e si obbliga, altresì, a non destinarlo ad altri usi che non siano quelli determinati dal contratto.

Il comodatario per tutta la durata del contratto sarà, pertanto, ritenuto responsabile, verso il comodante e verso i terzi, di eventuali danni causati per sua colpa o trascuratezza.

Il comodatario è, altresì, responsabile dell'inosservanza, anche da parte di terzi estranei, di tutte le prescrizioni e divieti stabiliti dalle leggi, dai regolamenti e dalle autorità competenti, nonché dalle normali regole di prudenza, indispensabili per evitare incendi, danni, infortuni o manomissioni.

L'A.S.S.T. provvederà al pagamento delle spese di gestione (energia elettrica, gas, acqua e riscaldamento/raffrescamento, tassa rifiuti, manutenzione ordinaria) dell'immobile oggetto del contratto.

Verranno poi annualmente determinate le quote di spettanza della A.T.S. riferite agli spazi utilizzati, in

proporzione della superficie e al periodo di utilizzo, e chiesto il relativo rimborso previo invio di rendicontazione ed emissione della relativa fattura con esplicitati gli oneri di legge.

Le attività di pulizia e sanificazione dei locali verranno eseguite da A.S.S.T. e addebitate al comodatario in base ai costi effettivamente sostenuti in base ai mq occupati.

Interventi manutentivi o altri costi specifici richiesti dal comodatario, a vantaggio esclusivo del medesimo, verranno interamente addebitati allo stesso.

Art.5- DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO- CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

È fatto espresso divieto di cessione del contratto, senza il consenso scritto del comodante; sono altresì vietati il sub-comodato e la locazione. L'inosservanza della presente clausola determinerà la risoluzione del contratto stesso.

Art. 6- MODIFICHE

Tutti i patti contrattuali sopra riportati sono validi ed efficaci tra le Parti se non modificati da leggi sopravvenienti in materia di comodato, in quanto applicabili. Qualunque altra modifica al presente contratto potrà essere apportata solo mediante atto scritto

Art. 7- FORO COMPETENTE

Per qualunque controversia che insorga, nell'interpretazione o nell'applicazione dei patti contenuti nel presente atto, le Parti riconoscono la competenza esclusiva del Foro di Mantova.

Art. 8- RINVIO

Il presente contratto, per quanto non espressamente disposto, è disciplinato dalle norme del codice civile, artt. 1803-1812, nonché dalle leggi vigenti e dai regolamenti comunque applicabili alla fattispecie di cui trattasi ed alle quali si fa rinvio.

Art. 9 – REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO

La registrazione del contratto avverrà a cura del comodante e le relative spese verranno sostenute da entrambe le Parti per la quota del 50% ciascuna.

Art.9- TRATTAMENTO DATI

Le Parti si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi con il rapporto di concessione in uso – ai sensi della normativa europea vigente (Reg. UE 679/2016).


Letto, confermato e sottoscritto.

A.S.S.T DI MANTOVA

In persona del legale rappresentante *pro tempore*

A.T.S. DELLA VAL PADANA

In persona del legale rappresentante *pro tempore*



A.T.S. mq. 945,19

**VIADANA
PIANO PRIMO**